

---

## AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

## **ALLEGATO 4 – INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP**

### **SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE DELL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO**

#### **1.1 AGENTI (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A)**

Roberto Montaruli, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000008261 in data 10/08/2011 in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della Confidere srl, iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000622431 in data 22/02/2019

#### **1.2 COLLABORATORI DEGLI AGENTI (Addetti all'attività agenziale anche all'esterno dei locali e iscritti al RUI - Sez. E)**

Negro Marianna, iscritta nel RUI – Sez. E – N° iscrizione **E000533647** in data 04/11/2015 in qualità di collaboratore della predetta Confidere srl, come sopra identificata/o.

#### **1.3 ADDETTI ALL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA ALL'INTERNO DEI LOCALI DELL'AGENZIA**

#### **1.4 IL CONTRATTO ASSICURATIVO DELLA COMPAGNIA EULER HERMES ITALIA E' PROPOSTO DALLA NOSTRA AGENZIA IN QUALITA' DI: AGENTE DELLA COMPAGNIA**

**I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: [www.ivass.it](http://www.ivass.it) - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.**

## **SEZIONE II – INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA**

**2.1** L’intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007 (rami danni).

Per i contratti vita puro rischio l’intermediario opera in regime **di non esclusiva**.

Con riguardo al contratto proposto, la nostra Agenzia opera in qualità di agente, ovvero in qualità di collaboratore dell’intermediario indicato al punto 1.4.

**2.2** L’intermediario dichiara che, in riferimento all’attività di consulenza di cui all’art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni: le attività prestate nell’ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese sono quelle riportate nella documentazione predisposta per l’osservanza delle procedure normative in vigore;

l’intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’art. 119 ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni;

l’intermediario fornisce al contraente una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’art. 119 ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;

## **SEZIONE III – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI**

**3.1** L’intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo.

**3.2** L’intermediario percepisce un compenso a carico del cliente dell’importo di Euro \_\_\_\_\_

## **Sezione IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI**

**a.** I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso

**b.** le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri messi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.